

13 LUG 2015
Depositi atti e note in Cancelleria

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per: la sig.ra Annunziata Tiziana Cantone

procura in calce al presente atto, espone quanto segue:

PREMESSA

Che, la Sig.ra Tiziana Cantone, ragazza di 30 anni, diplomata a liceo classico, di buona famiglia, con la quale tuttora vive, conduce uno stile di vita regolare fatto di amicizie sane e datate;

che, nel mese di aprile 2015, l'istante ha effettuato volontariamente ed in piena coscienza delle riprese, producendo in totale sei video aventi ad oggetto atti sessuali, e nel contempo li inviava in privato ai signori:

che, in data 25.04.2015, un amico della Cantone le comunicò che sul sito pornografico era presente un video, con titolo che la vedeva protagonista, la sig.ra Cantone appurava che tale video era tra quelli precedentemente inviati in privato

che, inoltre, in data 28.04.2015, l'istante si accorgeva che lo stesso video era presente su altri siti di natura pornografica,

Che, inoltre, effettuando un'ulteriore ricerca, l'istante riscontrava la presenza del suddetto video anche sul sito [redacted]

che, il giorno 01.05.2015 la Sig.ra Cantone notava la presenza di un altro video dei sei sopra indicati e come detto in tempi non sospetti inviato al Sig. [redacted] su vari siti di natura pornografica, ed in particolare: -) sul sito xhamster con il titolo "coppia di amanti", [redacted]

-) sul sito [redacted] con il titolo "ragazza [redacted]"
Che, il 03.05.2015, l'istante rilevava la presenza sul sito [redacted] di un forum in cui si parlava del primo video e si diceva che lo stesso sarebbe stato pubblicato su un sito di scambi di coppia,

[redacted]
che, nella giornata di sabato 09 maggio 2015, l'istante veniva a conoscenza che una propria foto intima, inviata in precedenza in via del tutto privata ai medesimi soggetti sopra indicati, era stata diffusa in internet attraverso il sistema di comunicazione di Whatsapp, in modo così capillare tanto da pervenire persino sull'utenza di cellulare di un suo amico, il quale nell'immediato ha segnalato l'accaduto alla ricorrente;

Che, l'istante, seppur ingenuamente e volutamente avesse inviato tali riprese ai signori sopra indicati, comunque non aveva mai autorizzato la relativa diffusione;

Che, a quel punto la Cantone si rendeva, purtroppo, conto del fatto che la sua immagine sia in video che in foto era ormai diventata di dominio pubblico;

Che, con il passare dei giorni la stessa appurava che i predetti video e immagini erano non solo su portali internet a sfondo pornografico, ma, in particolare, la stessa riscontrava nel social network Facebook, la presenza di alcune pagine e gruppi che riproducevano le sue foto con l'espreso invito a visionare i video pornografici della stessa su altri siti internet;

Che, inoltre digitando il suo nominativo all'interno dei provider Google, Firefox, internet explore, riscontrava che abbinato al suo nome vi erano numerose pagine di siti che contenevano i predetti video e immagini;

che, successivamente la Cantone riscontrava che gli altri 4 video in precedenza inviati al [redacted] ed ai [redacted] erano visionabili attraverso i links presenti nella pagina Facebook, [www.\[redacted\]](http://www.[redacted]) e, tramite una ricerca in internet, veniva a conoscenza della presenza su facebook di profili fasulli che riportavano il suo nominativo e che pubblicavano sue fotografie e filmati, senza alcuna autorizzazione della ricorrente. In particolare i profili facebook in questione sono visibili ai seguenti link:

1. [www.\[redacted\]](http://www.[redacted])
2. [www.\[redacted\]](http://www.[redacted])

- TORNA | ; ai blog/quotidiani on-line: [redacted]

facebook SEDI LEGALI ;

- 2) Si inibisca alle resistenti - direttamente o per mezzo di soggetti da esse controllati e/o collegati - il proseguimento della violazione dei diritti connessi di utilizzazione e di sfruttamento anche economico diretto e indiretto delle immagini della ricorrente perpetrata in qualunque forma e con qualunque mezzo;
- 3) emettendo contestuale ordine per il futuro di vietare la pubblicazione di video, immagini, notizie o articoli circa la sig.ra Cantone Tiziana, ed altresì ordinare la cancellazione delle pubblicazioni già effettuate, inibendo per il futuro dall'utilizzo delle stesse immagini e dei video, condannandoli in solido per ogni violazione o inosservanza successiva per ciascun ordine di divieti alla somma di € 25.000,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nella rimozione, in favore della ricorrente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
- 4) Nel merito, condannare le controparti al risarcimento di tutti i danni, sia quelli già prodottisi, sia quelli futuri, derivanti alla istante quale conseguenza sia degli eventi dannosi già prodottisi sia di quelli ancora a prodursi, anche i danni esistenziali, nonché condannarle al rimborso delle spese affrontate dalla istante per l'eliminazione di ogni conseguenza dannosa ascrivibile alla condotta per cui è causa, oltre agli interessi legali, come per legge;
- 5) Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria si indicano quali testi/informatori i sig.ri:

[redacted]

sui i seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero è che da quando i video si sono diffusi in rete, la sig.ra Cantone allorquando si è trovata a camminare per strada, non appena riconosciuta dai passanti, è stata di oggetto di

derisioni, prese in giro e addirittura in più occasioni di ingiurie, tutte espressamente riferite ai video pubblicati in internet?

- 2) Vero è che da quando sono stati pubblicati i video in internet, la stessa non può più liberamente uscire di casa, in quanto ogni volta che lo fa viene riconosciuta e derisa?
- 3) Vero è che da quando sono stati pubblicati i video in internet, la sig.ra Cantone si è rifugiata presso un'amica fuori Napoli e da detta abitazione non esce?
- 4) Vero è che la sig.ra Cantone, da quando sono stati pubblicati i video in internet, per sue esigenze primarie ed elementari, come acquistare generi alimentari, prodotti personali, deve necessariamente avvalersi dell'aiuto di persone care?
- 5) Vero è che, da quando sono stati pubblicati i video in internet, la sig.ra Cantone non va più in palestra, ristoranti, negozi, perché teme di essere riconosciuta, attività che prima di tali fatti compiva regolarmente?
- 6) Vero è che, da quando sono stati pubblicati i video in internet, la sig.ra Cantone ha perso tutte le proprie amicizie e conoscenze?
- 7) Vero è che, da quando sono stati pubblicati i video in internet, la sig.ra Cantone non viene più invitata a feste, cene, e occasioni sociali?
- 8) Vero è che, da quando sono stati pubblicati i video in internet, la sig.ra Cantone soffre di attacchi di panico, stati d'ansia, piange continuamente e dichiara di volersi suicidare?
- 9) Vero è che, da quando sono stati pubblicati i video in internet, la sig.ra Cantone ha tentato di buttarsi giù dal balcone?

Si producono in allegato:

- 1) Screenshot risultati ricerche tramite Google rispondenti al nominativo "Tiziana Cantone";
- 2) Relazione informatico [redacted];
- 3) Profili facebook a nome di Tiziana Cantone;
- 4) Cd contenente visualizzazioni di siti dove erano presenti articoli o video/immagini di Tiziana Cantone e ricevute delle richieste di cancellazione;
- 5) Diffida inviata presso le sedi legali di Google Italia, Facebook Italia, Yahoo Italia;
- 6) Riscontro da parte di Google Italia;
- 7) Diffida inviata a testate giornalistiche on-line che hanno pubblicato contenuti riguardanti Tiziana Cantone;

dell'individuo, tutelati all' art. 2 della Costituzione, e nel cui ambito possono certamente annoverarsi il diritto alla riservatezza, all'immagine, al nome, alla reputazione e al decoro personale.

Il codice civile, all'art. 10, prevede una doppia tutela di fronte all'abuso di immagine di un individuo: una tutela inibitoria, di cessazione dell'abuso dell'immagine, ed accanto una tutela di carattere risarcitorio. Infatti, il testo di detta norma sancisce che *"qualora l'immagine di una persona ... sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con un pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni"*. Sul punto si veda la sentenza della Suprema Corte che espressamente sancisce: *"illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia in virtù dell'art. 29 della legge n. 675 del 1996, ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, nonché per effetto della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, come previsto dall'art. 2 della Costituzione, che, di per sé, integra un'ipotesi legale di risarcibilità dei danni, ai sensi dell'art. 2059 c.c."* (Cass. 16.05.2008, n. 12433).

La disposizione di cui all'art. 10 c.c. viene poi tradizionalmente correlata con la normativa di cui agli artt. 96 e seg. della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, il cui richiamo ha la funzione di perfezionare il sistema di tutela prevista per il diritto all'immagine, e che dispongono che il ritratto o l'immagine di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso dell'interessato.

Tuttavia anche nell'ipotesi in cui dovesse essere contestata dagli opposti l'assenza del consenso alla diffusione dei video/immagini, si rileva comunque l'abusività dell'utilizzo delle immagini e dei video della sig.ra Cantone, già solo perché l'utilizzo che se ne è fatto è idoneo ad arrecare notevole pregiudizio alla reputazione e al decoro della persona. Infatti, in Cass. n. 1557/1978 si legge che: *"l'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, ai sensi ed agli effetti degli artt. 10 c.c., 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, non soltanto quando avvenga senza consenso della persona, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima."*

La circostanza che tali pubblicazioni su internet riportano il nome anagrafico della sig.ra Cantone sta determinando anche una violazione del nome della stessa, che si concretizza in

un uso lesivo e pregiudizievole del proprio nome, e la cui tutela, espressamente prevista all'art. 7 del cod. civ., anche in questo caso è sia inibitoria, dunque tesa alla cessazione del fatto lesivo, sia risarcitoria. In merito si evidenzia che ai fini della tutela del nome, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente la possibilità di pregiudizio, mentre il pregiudizio effettivo è solo il presupposto dell'azione dei danni (così in Cass. 16.07.2003, n. 11129; e Cass. 15.03.69, n. 829).

La scrivente difesa ritiene, inoltre, che alla sig.ra Cantone debba anche essere riconosciuto il diritto all'oblio, inteso come diritto alla non diffusione, in assenza di un interesse attuale della collettività, delle notizie che possano essere per lei pregiudizievoli. Diritto riconosciuto di recente dalla Corte di giustizia europea (C-131/12, 13 maggio 2014) per cui, chi subisce tramite internet una violazione della propria privacy, può chiedere ai motori di ricerca di rimuovere risultati specifici relativi a ricerche che includono il proprio nome, qualora l'interesse a che tali risultati sia superato dai diritti alla privacy della persona.

Che in ogni caso v'è a carico del Provider un obbligo giuridico di impedire l'evento di cui è causa (posizione di garanzia), sia la concreta possibilità di effettuare un controllo preventivo della rete. La consolidata giurisprudenza ha riconosciuto un inevitabile regime di responsabilità civile in capo ai Provider nel caso di diffusione di dati da parte degli utenti attraverso i servizi Internet, e di conseguente lesione del diritto alla riservatezza, diritto d'autore, onore, decoro, segni distintivi e concorrenza. Inizialmente, veniva riconosciuta in capo agli ISP una responsabilità per fatto proprio per violazione dell'art. 2043 c.c., sulla responsabilità extracontrattuale, per non aver rispettato i canoni di prudenza, diligenza e perizia. Successivamente, invece, si ritenne che al Provider, che fosse stato conscio dell'illecito commesso tramite la propria piattaforma, e che avesse dato consapevolmente accesso ai dati illeciti immessi, avrebbe dovuto essere ricollegata una responsabilità di tipo concorsuale ex art. 2055 c.c. o ex art. 2049 c.c. evidenziando la responsabilità dei padroni/committenti per gli illeciti dei loro domestici e commessi. Nel caso di specie le parti resistenti sono state rese edotte con formale comunicazione ed hanno perdurato nella loro condotta omissiva.

Mette da conto segnalare che la giurisprudenza è ormai orientata nel senso di una valutazione caso per caso della responsabilità del provider ed in ogni caso assoggetta il provider a responsabilità quando non si limiti a fornire la connessione alla rete, ma eroghi servizi aggiuntivi (per es. caching, hosting) e/o predisponga un controllo delle informazioni e, soprattutto quando, consapevole della presenza di materiale sospetto si astenga dall'accertarne la illiceità e dal rimuoverlo o se consapevole dell'antigiuridicità ometta di

intervenire; nella specie innegabile ed evidente è la responsabilità delle convenute che, oltre ad organizzare la gestione dei contenuti video, anche a fini di pubblicità (raccolta con le diverse modalità disponibili sulla Rete), nonostante le ripetute diffide e le azioni giudiziarie iniziate dalla ricorrente.

Le precedenti considerazioni consentono di ritenere accertato il *fumus* del diritto della tutela inibitoria richiesta.

2. *Sul periculum in mora:*

In merito all'accertamento del periculum, non v'è dubbio che sia insito nella perpetuazione dell'illecita violazione del diritto stesso alla riservatezza e sostanzialmente contenuto nella continuazione della trasmissione e diffusioni delle immagini e video suscettibile di creare danni non risarcibili sotto il profilo della violazione dell'esclusività e dell'immagine e giustificato dalla necessità di elidere per il futuro il reiterarsi delle violazioni per cui sotto il profilo della irreparabilità del danno la tutela urgente si risolve in una funzione preventiva per evitare situazioni a posteriori non eliminabili causate dalla condotta illecita. Mette da contro segnalare che la diffusione su siti pornografici di video senza consenso e la divulgazione di tali video, foto ed articoli riguardanti la Cantone su pagine facebook, blog e quotidiani on line, causa una continua violazione di diritti fondamentali della persona, che stanno provocando un pregiudizio grave ed irreparabile per la stessa. Anche perché accanto ai video ed alle immagini in questioni è riportato il nome e il cognome anagrafico della signora ed anche la sua provenienza dalla città di Napoli, rendendola in tal modo perfettamente identificabile agli occhi di vicini, conoscenti ed estranei.

La Cantone, infatti è depressa e ha istinti suicidi come da certificazione medica allegata;

Per tali motivi si rende necessaria una tutela d'urgenza in attesa dell'esito del giudizio di merito.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in attesa che il procedimento di risarcimento danno che ci si accinge ad intraprendere giunga a compimento e che il diritto vantato dal ricorrente venga definitivamente riconosciuto

RICORRE

a questo Ecc.mo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. affinché Voglia, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo